

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MAZZOLA, GALLO, MACIS, ELIA, GUIZZI, PASQUINO, BOATO, PINTO, DI LEMBO, ACQUARONE, GOLFARI, BERLANDA, LEONARDI, BUSSETI, AZZARÀ, SANTALCO, BOSCO, VENTRE, COVELLO, IANNI, PATRIARCA, COVIELLO, PERINA, DUÒ, VETTORI e BONORA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1991

**Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere**

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si rende necessario per evitare le incertezze interpretative che potrebbero derivare dall'attuale formulazione dell'articolo 159 del codice penale. Tale norma disciplina l'istituto della sospensione del corso della prescrizione dei reati.

La prescrizione determina l'estinzione del reato nel caso in cui fra la commissione del fatto e l'accertamento definitivo operato dal giudice sia intercorso un considerevole periodo di tempo che è determinato, per le varie ipotesi, dagli articoli 157 e 160 ultimo comma del codice penale.

Si ritiene infatti che il decorso del tempo attenui normalmente l'interesse dello Stato ad accertare il reato e anche ad eseguire la pena che sia stata inflitta, interesse che

viene meno con lo svanire del ricordo del fatto e delle conseguenze sociali di esso.

L'istituto della prescrizione del reato, inoltre, contribuisce a garantire la certezza delle situazioni giuridiche evitando che l'individuo venga sottoposto a procedimento penale molti anni dopo l'accadimento del fatto contestato, con i problemi che ciò evidentemente comporta per l'imputato in ordine alla possibilità di ricostruire avvenimenti così distanti nel tempo.

La sospensione di cui si tratta, regolata dall'articolo 159 del codice penale, crea per così dire una parentesi nel corso della prescrizione impedendone il decorso.

La prima ipotesi di sospensione prevista dalla norma citata è quella che si ha «nei casi di autorizzazione a procedere», tra cui

rientra anche quella relativa ai membri del Parlamento.

In proposito vi è incertezza in relazione al momento da cui inizia a decorrere la sospensione della prescrizione.

Talora si è ritenuto che in caso di immunità parlamentare dell'imputato senatore o deputato, la sospensione del corso della prescrizione del reato avvenga automaticamente all'atto della proclamazione e cessi nel giorno in cui l'autorizzazione a procedere viene concessa dalla Camera alla quale appartiene: sarebbero irrilevanti a questo fine l'avvenuta o non avvenuta sospensione del procedimento o la data in cui è stata richiesta l'autorizzazione stessa o quella in cui la richiesta è pervenuta all'Assemblea destinataria.

Il principio così affermato è quello dell'automatica sospensione del procedimento penale in conseguenza della semplice proclamazione dell'elezione, al di fuori cioè da qualsiasi atto di impulso da parte del Pubblico Ministero.

Così interpretando, tuttavia, si determina per il Parlamentare una posizione di evidente, quanto ingiustificato, sfavore, sia rispetto alle altre ipotesi di sospensione del corso della prescrizione che alle altre circostanze in cui è necessaria l'autorizzazione a procedere.

Nelle prime ipotesi (e cioè quando la questione sia deferita ad altro giudizio e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge), la sospensione, infatti, è conseguenza di un provvedimento del giudice il quale, accertata la ricorrenza delle condizioni di legge, dispone la sospensione del procedimento, e conseguentemente del termine di prescrizione.

Il discorso diventa ancor più evidente quando si pensi alle altre circostanze, ad esempio quelle di cui all'articolo 313 del codice penale, nelle quali è richiesta l'autorizzazione a procedere.

Qui, infatti, l'effetto sospensivo del corso della prescrizione si ha, necessariamente,

nel momento in cui il Pubblico Ministero avanza la richiesta di autorizzazione al Ministro di grazia e giustizia o alle Assemblee legislative.

In ogni caso, siamo cioè al di fuori da ogni sorta di automatismo che, invece, in base all'interpretazione di cui si è detto si avrebbe con riguardo alla posizione di parlamentare.

Una simile interpretazione porrebbe, di conseguenza, un indubbio problema di costituzionalità sotto il profilo dell'articolo 3.

La richiesta di autorizzazione, perciò, dovrà essere l'atto cui collegare il verificarsi della sospensione del corso della prescrizione, tale essendo anche l'opinione espressa dalla dottrina penalistica (così V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 5ª edizione aggiornata da P. Nuvolone e G.D. Pisapia, vol. III, Torino, 1981, pagina 553, secondo cui «Quando l'azione penale non può essere proseguita che dopo ottenuta la autorizzazione, la prescrizione rimane sospesa dalla data della domanda presentata dal pubblico ministero, e riprende il suo corso col giorno successivo a quello della comunicazione ufficiale all'Autorità giudiziaria della concessione dell'autorizzazione, rimane utile per l'integrazione del termine il tempo trascorso dal giorno del commesso reato a quello della domanda di autorizzazione»; nello stesso senso MOLARI, voce *Prescrizione del reato e della pena (diritto penale)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIII, Torino, 1966, pagina 697: «il termine della prescrizione rimane sospeso dal giorno successivo alla domanda del Pubblico ministero e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avviene la predetta comunicazione»).

Si ritiene pertanto di proporre una modifica all'articolo 159 del codice penale che integri il disposto di cui al primo comma, specificando che l'effetto sospensivo del corso della prescrizione si determina solo in seguito alla richiesta di autorizzazione a procedere.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 159 del codice penale è inserito il seguente:

«La sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta».